

COMUNE DI GUARDIAGRELE
Provincia di CHIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 18 Data 28/12/2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di ratifica delibera G.C. n. 181 del 21.11.2023 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 15, comma 4bis del d.l. 31 maggio 2021, n.77”
----------------------------------	--

L’anno 2023, il giorno ventotto del mese di dicembre l’organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di ratifica di delibera G.C. n. 181 del 21.11.2023 ad oggetto: “*Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 15, comma 4bis del d.l. 31 maggio 2021, n.77*”

Premesso che:

- con deliberazione del C.C. 30.07.2021 n. 44 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Guardiagrele;
- con Sentenza n. 325/2022 il T.A.R. Abruzzo – Sez. di Pescara ha annullato la delibera 44/2021 ai soli fini del riesame delle motivazioni circa il mancato ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- con delibera del Consiglio Comunale 27.10.2022 n. 39 è stato ottemperato a quanto richiesto dal T.A.R. – Abruzzo attraverso il riesame della delibera 44/2021 e conseguente convalida della stessa;
- al momento della dichiarazione del dissesto finanziario risultava regolarmente approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 pertanto i termini del dissesto sono differiti al primo gennaio 2022 così come disposto dall’art. 246, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- a seguito della dichiarazione di dissesto i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi fino all’approvazione dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato da parte del Ministero dell’Interno così come disposto dall’art. 248, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30 maggio 2023, adeguato e riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2023;
- l’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per l’esercizio 2022 e Pluriennale 2022/2024 del Comune di Guardiagrele, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30 maggio 2022, adeguata e riapprovata con atto consigliare n. 3 del 13 febbraio 2023;

Preso atto che:

- con comunicazione acquisita al protocollo dell’Ente in data 22.08.2023 al n. 19432, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Chieti ha notificato al Comune di Guardiagrele il D.M. del 03 agosto 2023 n. 112697 di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2022/2024;
- l’art. 5 del citato decreto assegna al Comune di Guardiagrele, l’obbligo di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto di approvazione dell’ipotesi il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché entro 120 giorni dalla stessa data, gli altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberate;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14 settembre 2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ai sensi dell’art. 264, comma 1 del TUEL e dell’art. 5 del citato Decreto ministeriale di approvazione del bilancio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Dato atto che a norma dell’art. 5 del Decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stato fissato in 120 giorni dalla data di notifica il termine per l’approvazione degli altri bilanci di previsione ovvero entro il 20 dicembre 2023;

Preso atto che, alla data odierna, l'ente non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Preso atto dell'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" il quale prevede:

"Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Rilevato che la variazione di bilancio sottoposta all'attenzione dell'organo di revisione si rende necessaria per effetto dell'acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa, anche in esercizio provvisorio (in gestione provvisoria) in deroga all'art. 163, TUEL, ai sensi della norma sopra citata;

Esaminata la proposta di ratifica di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 trasmessa dal Servizio finanziario

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la ratifica della variazione di bilancio di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

CERASI RAG. PIETRO